

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DE GIUSEPPE, MANCINO, VITALONE, D'AMELIO,  
GALLO, SALERNO, PINTO, MAZZOLA, COVIELLO, COVELLO e CAPPUZZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1987

### Divieto di utilizzazione delle delazioni anonime

ONOREVOLI SENATORI. – 1. Uno degli aspetti più qualificanti delle istituzioni processuali penali di uno Stato democratico è rappresentato dal grado di trasparenza che esse garantiscono alla genesi dell'azione penale ed in particolare alle fonti di accusa che determinano l'inizio delle investigazioni giudiziarie nei confronti dei cittadini.

Mentre il processo accusatorio nega qualsiasi rilevanza alle delazioni anonime, moralmente spregevoli ed incompatibili con un corretto e leale svolgimento della funzione giurisdizionale, il processo inquisitorio ne ha sempre ammesso ed anzi incoraggiato l'uso processuale. Come osservava già il Manzini, ciò è dovuto alla fallace illusione che ne sia facilitata la scoperta dei reati e dei colpevoli,

laddove l'esperienza dimostra che solo in pochissimi casi la denuncia anonima contiene brandelli di verità, mentre quasi sempre è frutto di odio, rancore, gelosia, desiderio di vendetta, e sovente si trova all'origine degli errori giudiziari.

2. L'articolo 141 del codice di procedura penale dispone che gli scritti anonimi non possono essere uniti agli atti del procedimento, nè può farsene alcun uso processuale, salvo che costituiscano corpo del reato ovvero provengano comunque dall'imputato. Si tratta di un principio la cui valenza è duplice: da un lato impone al magistrato procedente la materiale eliminazione degli scritti anonimi eventualmente ed illegittimamente allegati al fascicolo processuale e dall'altro impedisce che

essi siano comunque utilizzati nel corso del procedimento, ivi compresa la fase del promovimento dell'azione penale.

Come è stato rilevato in dottrina, la riprova che il codice bandisce dalle fonti di impulso processuale e di acquisizione probatoria gli scritti anonimi si rinviene nell'articolo 349, il quale vieta ai testimoni di deporre sulle voci correnti nel pubblico (il pubblico non è altro che un anonimo collettivo) e inoltre dispone che il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che hanno ad essi fornito notizie, nè può ricevere, a pena di nullità, dai medesimi notizie avute da persone i cui nomi essi non ritengono di dover manifestare.

D'altra parte, che tale sia la *ratio legis* dell'articolo 141 è confermato dalla «Relazione al Re», dove al numero 64 si legge:

«In ordine agli scritti anonimi la disposizione in esame dispone appunto nel senso desiderato dalla Commissione preparatoria, limitandosi, com'è logico, a vietare l'uso processuale di tali scritti. All'esercizio delle funzioni dell'autorità giudiziaria devono essere assicurate quelle condizioni di particolare elevatezza e di limpida lealtà, che sono necessarie per conseguire la massima fiducia pubblica ed il massimo prestigio. Non è lecito ad essa di giovare di quegli elementi impuri, che nondimeno sono talora necessari per la scoperta dei reati e che non disdicono all'azione dell'autorità di pubblica sicurezza, azione indispensabile e benemerentissima, ma che, per suo istituto, non può essere circondata da quelle garanzie che sono proprie della funzione giudiziaria. Ciò posto, ben si comprende come l'autorità giudiziaria non possa e non debba usare, ai fini della sua funzione, di scritti anonimi... In sostanza, l'articolo 141 intende esprimere il concetto che l'autorità giudiziaria non può nè indagare, nè procedere, nè fondare il suo convincimento su scritti anonimi diversi da quelli eccettuati nell'articolo stesso».

3. Nonostante la chiara enunciazione dell'articolo 141, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che esso non precluda al giudice di disporre indagini in merito al contenuto di uno scritto anonimo e di utilizzare i risultati come legittima fonte di prova per l'esercizio dell'azione

penale, in quanto l'anonimo costituisce solo impulso per l'attività inquisitoria (*cf.* Cassazione, Sez. III, 16 marzo 1979, Mazza; Cassazione, Sez. II, 20 giugno 1977, Puglisi). In altri termini la delazione anonima impone comunque degli accertamenti in quanto o in essa si afferma il vero, e in tal caso le indagini, anche a mezzo della polizia, sono necessarie per acquisire le prove, ovvero l'anonimo contiene delle affermazioni mendaci, e in tal caso l'autore dello scritto si è reso colpevole di calunnia, autocalunnia o simulazione di reato, delitti per i quali si deve procedere (Cassazione, Sez. I, 10 luglio 1973, Danesi).

Tale interpretazione ha determinato la prassi largamente diffusa negli uffici giudiziari secondo cui l'esposto anonimo, tranne che non si riferisca a fatti palesemente fantasiosi o di nessuna rilevanza penale, viene trasmesso dal magistrato alla polizia giudiziaria «per indagini e rapporto». Ha così inizio una fase segreta di accertamenti sul conto del cittadino, che trova sbocco appunto nel rapporto, ossia in un atto tipico del procedimento; ciò significa che, formalmente, l'esposto anonimo non entra a far parte del fascicolo istruttorio ma, nella sostanza, costituisce l'elemento che vi ha dato origine. Il più delle volte le successive indagini rivelano la totale infondatezza delle accuse anonime e comportano il proscioglimento dell'indiziato in istruttoria o nel dibattimento. Ma, anche se la verità finisce poi per trionfare, il danno per l'inquisito ingiustamente accusato rimane ugualmente, poichè nessuno potrà mai ripagarlo dell'immagine scalfita, della serenità perduta e del sospetto che continuerà a pesare su di lui.

Da tempo illuminati giuristi chiedono che la piaga degli esposti anonimi sia drasticamente eliminata affinché l'autorità giudiziaria non abbia in alcun modo ad essere lordata da tale putridume. Di recente il Consiglio superiore della magistratura (v. deliberazione del 16 luglio 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 4 agosto 1986) ha stabilito che gli esposti anonimi indirizzati allo stesso Consiglio siano immediatamente archiviati. Ad avviso del Consiglio superiore della magistratura «l'anonimo, il più delle volte, è espressione di scarso senso di responsabilità dell'autore e di atteggiamenti ambigui o omertosi, quando

addirittura non rappresenta uno strumento odioso, calcolatamente usato come tale... (e poichè) la cultura della trasparenza deve prevalere sulle propensioni inquisitorie, sussiste il dovere di non avallare, ma di contrastare decisamente prassi di ambiguità e irresponsabilità».

Sulla delicata problematica occorre altresì registrare, da ultimo, il risoluto intervento del procuratore generale della corte di appello di Roma, il quale, nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario svolta il 15 gennaio 1987, ha affermato che, nonostante il divieto di qualsiasi uso processuale delle delazioni anonime sancito dal codice, accade troppo spesso che «l'anonimo venga utilizzato come base per formali investigazioni, con il criterio di distinguere tra anonimo circostanziato e anonimo non circostanziato e di limitare solo al secondo caso il dovere di non tenerne affatto conto sin dall'inizio».

Senonchè - ha sottolineato l'alto magistrato - questa distinzione non ha alcun fondamento giuridico poichè «il divieto posto dal codice dovrebbe venire generalmente inteso come assoluto e incondizionato e la sua violazione dovrebbe essere sanzionata non soltanto come nullità insanabile del procedimento, ma anche alla stregua di un illecito penale».

Il procuratore generale ha quindi annunciato che d'ora innanzi il proprio ufficio in nessun caso darà seguito alle delazioni anonime o apocrife.

4. Tutte queste ragioni - che attengono ai valori più alti della civiltà giuridica - convincono della necessità di un intervento legislativo il quale chiarisca definitivamente che le delazioni anonime non possono in alcun modo essere utilizzate dall'autorità giudiziaria neppure per avviare indagini di polizia giudiziaria, pena l'invalidità assoluta degli atti di istruzione che a tali indagini si riferiscano o abbiano comunque connessione con esse (ovviamente il principio dell'inutilizzabilità non riguarda quelle notizie anonime che si riferiscono a fatti obiettivi immediatamente accertabili senza alcuna indagine: come, ad esempio, la telefonata anonima la quale rivela che in un determinato posto è nascosto il cadavere di un uomo assassinato).

A tale esigenza è ispirato il presente disegno di legge, che si compone di un solo articolo, con il quale si modifica l'attuale disciplina nel senso sopra precisato e si stabilisce che la violazione del divieto di utilizzazione degli scritti anonimi integra una causa di nullità *ex* articolo 185, secondo comma, del codice di procedura penale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 141 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:

«Il divieto di cui al primo comma comporta che lo scritto anonimo non può essere utilizzato dal giudice, neppure indirettamente, per il compimento di atti di istruzione preliminare o per disporre indagini di polizia giudiziaria.

Gli scritti anonimi che non costituiscano corpo del reato o che non provengano dall'imputato devono essere immediatamente distrutti dal magistrato cui sono stati inviati.

L'inosservanza delle disposizioni dei commi precedenti determina la nullità del procedimento a norma dell'articolo 185, primo comma, numero 2».